

Civile Sent. Sez. 1 Num. 1097 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Data pubblicazione: 21/01/2016

SENTENZA

Ud. 03/12/2015

sul ricorso 25129-2012 proposto da:

PU

LUCCHESI VITTORIO (c.f. LCCVTR37B12C998D),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIEPOLO 21,
presso l'avvocato ALESSANDRO DE BELVIS, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
VITTORIA CUOCO, giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

2015

2018

contro

CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' S.P.A., già JOLLY
PUBBLICITA' S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente



domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso
l'avvocato BARBARA SILVAGNI, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3379/2011 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato DE BELVIS
ALESSANDRO che si riporta;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato SILVAGNI
BARBARA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l'inammissibilità o in subordine rigetto dei
motivi.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di quella stessa città, con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda avanzata dal signor **Vittorio Lucchesi**, nei confronti della **Jolly Pubblicità SpA**, introdotta per far valere l'annullamento, ex art. 1428 c.c., di un lodo arbitrale irrituale sottoscritto all'esito di un giudizio volto all'accertamento delle provvigioni maturate dal primo nei confronti della seconda.

2. La Corte territoriale, per quello che ancora interessa e rileva in questa sede, premessa l'incontestata natura irrituale dell'arbitrato previsto dall'art. 6 del contratto (questione che non aveva formato oggetto d'impugnazione), ha respinto l'appello in considerazione dell'impossibilità di far valere, nei riguardi di un lodo irrituale, i prospettati *errores in iudicando*, e risultando gli ipotizzati vizi del volere arbitrale privi del necessario carattere della essenzialità e della riconoscibilità.

2.1. Secondo il giudice distrettuale, il ricorrente mirava, ancora una volta inammissibilmente, a sindacare le valutazioni di merito compiute dagli arbitri, con un lodo incensurabile riguardo alla compiuta ricostruzione e valutazione delle circostanze di fatto, diversamente



ricostruite dai contraenti, attraverso una rinnovata valutazione di prove e documenti.

2.2. Neppure era accoglibile la seconda doglianza, con cui era criticato il *dictum* arbitrale in base ad una pretesa violazione del principio del contraddittorio, perché esso non era rilevabile, nel senso tecnico e pieno del termine, in relazione ad un arbitrato irrituale.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente signor **Vittorio Lucchesi**, con tre mezzi.

6. La **Jolly Pubblicità SpA** resiste con controricorso e memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (Violazione dell'art. 360, n.5, c.p.c. Omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) il ricorrente si duole del preteso errore macroscopico commesso dalla Corte d'appello, anche in considerazione della rilevabilità d'ufficio, nel non accertare la natura rituale dell'arbitrato nonostante le affermazioni svolte dall'appellante nel corso del giudizio di gravame.

2. Con il secondo motivo di ricorso (Violazione dell'art. 360, n.3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione di norme di diritto : artt. 1362, 1428 e 1429 c.c., 116, 1° co., c.p.c. - Valutazione delle prove) il ricorrente si duole



della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e della valutazione degli atti, documenti e prove orali, come compiuta nella sentenza impugnata.

3. Con il terzo motivo di ricorso (violazione degli artt. 94 disp. att. c.p.c. e 829 n. 9 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio per omessa ammissione delle prove) il ricorrente, premessa l'applicabilità anche all'arbitrato irrituale del principio del contraddittorio, lamenta il mancato accoglimento delle sue istanze istruttorie.

*

3. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

4. E' inammissibile, anzitutto, il primo profilo del primo mezzo di cassazione, atteso che nella ricostruzione del fatto processuale, il ricorrente non dice «se, dove, come e quando» egli abbia posto la questione della natura rituale dell'arbitrato in esame, così lasciando emergere un profilo di formazione del giudicato sul punto-questione (ciò che forma oggetto di eccezione della società controricorrente).

4.1. E' invece del tutto infondato, il secondo profilo del detto mezzo, quello con il quale si richiede a questa Corte, sostanzialmente, l'affermazione del principio di diritto della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado



del processo, dell'esistenza di una clausola di arbitrato rituale.

4.1.1. Infatti, la questione deve essere valutata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, le quali, com'è noto, con consapevole e meditato *overruling*, hanno mutato decisamente indirizzo, con il noto arresto del 2013 (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 2013), stabilendo che «l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.».

4.1.2. Da tale affermazione, pertanto, discende la necessità di rivedere i corollari dell'indirizzo ermeneutico, secondo cui l'arbitrato si risolve in una atto di autonomia privata, formatosi sulla base dell'opposto principio del 2000, ormai abbandonato dalla Corte, e riformularne di nuovi, alla luce del mutamento



interpretativo inaugurato con la menzionata pronuncia della fine dell'anno 2013.

4.1.3. E, una volta che sia chiaro che l'attività svolta dagli arbitri equivalga ad un vero e proprio giudizio, l'applicazione delle regole processuali che concernono il loro giudizio non può che essere svolto tenendo conto del diritto processuale vigente al momento dell'atto di accesso agli arbitri, costituente la domanda introduttiva di quel giudizio.

4.1.4. Alla luce di tale ermeneusi, va disatteso il detto profilo di ricorso, essendo chiaro, come ebbe già modo di affermare questa Corte, anteriormente al primo revirement (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5937 del 1995), che «L'eccezione di arbitrato irrituale, come peraltro quella di arbitrato rituale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice e deve essere proposta dalla parte interessata, la quale, versandosi in materia di facoltà e diritti disponibili, ben può rinunciare ad avvalersene, anche tacitamente, ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso.».

4.1.5. A tale principio deve essere data oggi continuità e, in base ad esso, deve essere respinto il secondo profilo del primo mezzo di censura.

4.1.6. Inoltre, nel caso di specie, come si è già detto, il ricorrente non allega «se, come, quando e dove», nel



corso della sua impugnativa nel giudizio di primo grado, egli abbia dedotto la ritualità dell'arbitrato. Anzi, proprio il fatto di aver adito il Tribunale, per la proposizione del giudizio di annullamento, anziché la Corte d'appello, per quello di nullità del lodo, testimonia che la questione, come afferma la stessa Corte, per il giudizio innanzi a sé medesima, è stato proposto nella consapevolezza (poi abbandonata) di trovarsi dinanzi a una clausola per arbitrato irrituale.

5. E' del tutto inammissibile il secondo motivo, teso ad ottenere un riesame del merito delle risultanze processuali, non coltivabile in questa sede.

6. Il terzo motivo, infine, va respinto poiché, anche qui, sotto le spoglie apparenti, della censura di violazione del principio del contraddittorio davanti agli arbitri, si richiede una censura della decisione di appello nella parte in cui non ha accolto le richieste di ammissione dei mezzi istruttori già richiesti davanti agli arbitri e vanamente reiterati davanti al Tribunale.

6.1. Questa Corte (Cass. sez. 1, Sentenza n. 595 del 1992) ha già affermato il principio, che qui deve essere ribadito, secondo cui, la violazione del principio del contraddittorio, mentre comporta, ove occorsa nel processo ordinario, la nullità della sentenza, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, qualora si




verifichi nel corso di un arbitrato irrituale rileva esclusivamente ai fini di una impugnazione del lodo, non già per nullità o per revocazione, ma ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. e cioè come un errore che, procedendo da violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri, abbia inficiato la volontà contrattuale da costoro espressa, con la conseguenza che la sua deduzione comporta un'indagine sull'effettivo contenuto del mandato stesso ed apprezzamenti riservati al giudice del merito e non censurabili in Cassazione, se correttamente motivati ed ispirati ai criteri legali di ermeneutica contrattuale.

6.2. Una tale prospettazione è mancata, né è stata dedotta davanti alla Corte territoriale, inammissibilmente in questa sede.

7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato alle spese di questo grado, liquidate come in dispositivo.

PQM

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 13.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1ª
sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre